

Causa C-2/92

The Queen
contro
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte Dennis Clifford Bostock

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court of Justice dell'Inghilterra e del Galles,
Queen's Bench Division)

«Prelievo supplementare sul latte — Scadenza dell'affitto dell'azienda —
Trasferimento del quantitativo di riferimento al proprietario —
Insussistenza dell'obbligo di indennizzo dell'affittuario uscente»

Conclusioni dell'avvocato generale C. Gulmann, presentate il 20 aprile 1993 I - 958
Sentenza della Corte 24 marzo 1994 I - 976

Massime della sentenza

1. *Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Rispetto da parte degli Stati membri nell'attuazione delle normative comunitarie*
2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Assegnazione dei quantitativi di riferimento esonerati dal prelievo —*

Trasferimento al locatore, alla scadenza dell'affitto, del quantitativo di riferimento attribuito all'affittuario — Obbligo posto agli Stati membri di istituire un regime di indennizzo dell'affittuario uscente da parte del locatore — Insussistenza — Diritto a siffatto indennizzo conferito direttamente dal diritto comunitario — Insussistenza — Diritto di proprietà — Divieto di discriminazioni — Divieto di arricchimento senza causa — Trasgressione — Insussistenza [Trattato CEE, art. 40, n. 3; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 856/84 e 857/84; regolamento (CEE) della Commissione n. 1371/84]

1. Le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie, ed essi sono pertanto tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle esigenze ricordate.

La Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d'interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto.

2. La disciplina comunitaria del regime di prelievo supplementare sul latte istituita con regolamenti nn. 856/84, 857/84 e 1371/84 non impone ad uno Stato membro l'obbligo di istituire un regime di indennizzo dell'affittuario uscente da parte del locatore né conferisce direttamente all'affittuario il diritto a siffatto indennizzo per il quantitativo di riferimento trasferito al locatore alla scadenza del contratto.

Nemmeno i principi generali di diritto comunitario prevedono siffatto obbligo o un diritto del genere.

Infatti, il diritto di proprietà garantito nell'ordinamento giuridico comunitario non comporta il diritto allo sfruttamento commerciale di un vantaggio, quale i quantitativi di riferimento attribuiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, non proveniente né da beni propri né dall'attività lavorativa dell'interessato.

Inoltre, il fatto che altri affittuari abbiano potuto in seguito fruire di un indennizzo a causa di una modifica della normativa nazionale, non consente di invocare il principio della parità di trattamento. Infatti questo principio, specificato esplicitamente dall'art. 40, n. 3, del Trattato, non può modificare retroattivamente i rapporti delle parti del contratto di affitto a svantaggio del locatore, imponendogli l'obbligo di indennizzare l'affittuario uscente, sia nell'ambito di disposizioni nazionali che lo Stato membro interessato sarebbe tenuto ad emanare, sia per efficacia diretta.

Infine, atteso che i rapporti giuridici tra affittuari e locatori, in particolare alla scadenza del contratto di affitto, continuano ad essere disciplinati, allo stato attuale del diritto comunitario, dal diritto dello Stato

membro interessato, le conseguenze che possono derivare dall'eventuale arricchimento senza causa del locatore alla scadenza del contratto di affitto non rientrano nel diritto comunitario.